



DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE N. 406/2018 del 7 settembre 2018

IL DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012, ed in particolare l'articolo 10, comma 3, lettera f);
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240, norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza universitario;
- viste le altre disposizioni legislative e normative riguardanti le Università;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014 ed in particolare il Titolo V (Elezione del Direttore e delle rappresentanze nel Dipartimento) - Capo III (Elezione dei Dottorandi di Ricerca, Assegnisti di Ricerca, Studenti e Studentesse, Commissione paritetica Docenti-Studenti nel Consiglio di Dipartimento) - articolo 73 (Rappresentanza degli studenti e delle studentesse), che individua, tra i componenti del Consiglio di Dipartimento, una rappresentanza degli studenti e delle studentesse iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento stesso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010, in numero pari a due se complessivamente gli iscritti sono fino a 1800 ed in numero pari a tre se gli iscritti sono più di 1800;
- visto il Decreto Rettorale n. 253/2015 del 04/06/2015, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 01/11/2015, il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB);
- visto il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), emanato con Decreto Rettorale n.16/2016 del 20/01/2016;
- visto il Decreto Rettorale n.492/2016 del 26 ottobre 2016, con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli di Dipartimento dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo fino al 31 ottobre 2018;
- preso atto di dover procedere all'indizione delle votazioni per l'elezione dei suddetti rappresentanti in scadenza di mandato;
- ritenuto opportuno per le predette votazioni prevedere l'espressione del voto con modalità informatica, per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di semplificazione della procedura elettorale;
- visto il Regolamento per le votazioni secondo la procedura informatica, emanato con Decreto Rettorale n.241/2014 dell'11 luglio 2014;



individuato nella persona del Dott. Marco Cappellacci il responsabile della suddetta procedura telematica;  
visto il Decreto Rettorale n.212/2018 del 24 maggio 2018, con il quale è stata costituita la Commissione Elettorale Centrale;  
visto il Decreto Rettorale n.213/2018 del 24 maggio 2018, con il quale è stata costituita la Commissione Elettorale d'Appello;  
accertato che il numero totale degli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) è, alla data odierna, di n. 5.0879;  
determinato nel numero di tre gli studenti da eleggere nel Consiglio del predetto Dipartimento;

## DISPONE

### *Articolo 1 – Indizione delle votazioni*

1. Sono indette le votazioni con procedura informatica per l'elezione di tre rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB).

### *Articolo 2 – Calendario delle votazioni*

1. Le votazioni secondo la procedura informatica avranno luogo il 17 ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 ed il giorno 18 ottobre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

### *Articolo 3 – Elettorato passivo*

1. L'elettorato passivo è riservato agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB). Per i casi di esclusione si rinvia agli articoli 16 e 45 del Regolamento Generale di Ateneo.

### *Articolo 4 – Elettorato attivo*

1. Hanno diritto al voto tutti gli studenti e le studentesse in corso e fuori corso che siano regolarmente iscritti il giorno precedente le votazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB).

### *Articolo 5 – Elenchi degli aventi diritto al voto*

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante deposito presso la Segreteria tecnica del Rettore (Palazzo Bonaventura – Via Saffi n. 2 – Urbino) e pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo alla pagina "Speciale Elezioni – Votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse" entro il 17 settembre 2018.

### *Articolo 6 – Candidature e presentazione delle liste elettorali*

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) si svolge sulla base di candidature ufficiali formalizzate attraverso



la presentazione di liste elettorali tra loro concorrenti, in cui per ciascun candidato sono indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il corso di laurea cui è iscritto ed il numero di matricola universitaria. I candidati sono contrassegnati con numeri arabi progressivi, al fine di determinare la precedenza in caso di parità di voti.

2. Sono legittimati a presentare liste elettorali gli studenti e le studentesse che godono dell'elettorato attivo. Ciascuna lista, che contiene i nomi dei candidati alternati per sesso e in pari misura di sesso diverso, pena l'invalidità della stessa, in deroga all'articolo 49, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo, deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno cinquanta studenti o studentesse iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) ed aventi diritto al voto e presentata da uno dei firmatari della stessa presso la Segreteria tecnica del Rettore (Palazzo Bonaventura – Via Saffi n. 2 – Urbino) entro il 25 settembre 2018 alle ore 12.00.

#### *Articolo 7 – Autenticazione delle firme*

1. Le sottoscrizioni devono essere autenticate. L'autenticazione delle sottoscrizioni sarà effettuata in orario di servizio presso gli uffici amministrativi dei Dipartimenti di seguito elencati:
  - Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) – Palazzo Battiferri, Via Saffi, n. 42;
  - Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) – Via Matteotti, n.1;
  - Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) – Palazzo Marrè, Piazza S. Andrea, n. 34;
  - Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) – Via Saffi, n.15;
  - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) – Palazzo Marrè, Piazza S. Andrea, n. 34;
  - Dipartimento di Studi Umanistici (DiSTUM) – Via Bramante, n.17.
2. I firmatari delle liste debbono figurare negli elenchi dei votanti e nessun candidato può sottoscrivere la lista di cui è candidato.
3. Ogni studente può sostenere una sola lista. La sottoscrizione di più di una lista rende nulla le sottoscrizioni effettuate.

#### *Articolo 8 – Pubblicazione delle liste elettorali*

1. La pubblicazione delle liste elettorali dei candidati deve avvenire entro il 12 ottobre 2018 mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo alla pagina "Speciale Elezioni – Votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse" e mediante affissione in appositi spazi dell'Ateneo di manifesti, che recano anche l'indicazione dei seggi dove gli elettori devono recarsi a votare e la loro ubicazione.

#### *Articolo 9 – Propaganda elettorale*

1. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono fissate, in conformità alla normativa vigente, da accordi stipulati tra la Commissione Elettorale Centrale ed i presentatori di lista, riuniti in apposito comitato il 26 settembre 2018. In base a tali accordi sono individuati



dall'Ateneo appositi spazi per manifesti, pagine nel sito *web* ed aule per assemblee.

#### *Articolo 10 – Rappresentanti di lista*

1. Entro le ore 12.00 del 2 ottobre 2018 i presentatori ufficiali di lista possono designare presso la Segreteria tecnica del Rettore un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale ed un rappresentante di lista per la seduta di verifica dei risultati da parte della Commissione Elettorale Centrale.

#### *Articolo 11 – Modalità di svolgimento delle votazioni*

1. Previo accertamento dell'identità personale mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento (carta d'identità, patente di guida, passaporto, libretto universitario), presso il seggio elettorale a ciascun elettore viene stampato e consegnato un certificato elettorale personale con l'indicazione degli organi per cui si ha il diritto di voto e con le credenziali informatiche (*username e password*), con cui registrarsi alla postazione di voto ed esprimere il voto in modalità on line. Le credenziali identificano univocamente l'elettore e possono essere utilizzate una volta sola. L'elettore è tenuto a firmare apposita attestazione di presenza fornito dalla Commissione di seggio. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e nell'ambito della lista votata fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso. Il sistema informatico non consente di esprimere il voto per candidati dello stesso sesso o per persone che non siano inserite nell'elenco dei candidati, né di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca o la rinuncia al voto.

#### *Articolo 12 – Modalità delle operazioni di scrutinio*

1. Al termine delle operazioni di voto, ogni Commissione di seggio verifica la corrispondenza tra il numero di attestazioni di presenza e il numero di studenti e studentesse che hanno espresso il voto in quel seggio. Le Commissioni di seggio redigono i relativi verbali, che siglati e firmati sono racchiusi in plichi sigillati, unitamente alle attestazioni di presenza degli studenti e studentesse, da consegnare alla Commissione Elettorale Centrale.
2. Le operazioni di scrutinio definitivo dei voti trasmessi dalla procedura informatica ad un'urna centralizzata sono avviate dal Responsabile della procedura informatica, dopo aver preso atto che le operazioni di voto si sono svolte regolarmente. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

#### *Articolo 13 – Validità delle elezioni*

1. Per la validità delle elezioni è richiesto la partecipazione di almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione, si procede a una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*.



#### *Articolo 14 – Risultati elettorali*

1. Al termine delle operazioni di scrutinio informatico, la Commissione Elettorale Centrale recepisce i verbali delle Commissioni di seggio ed il verbale dello scrutinio informatico con i relativi risultati, che, accertata la regolarità e la validità delle operazioni di voto e di scrutinio, li elabora e li trasmette al Rettore.

#### *Articolo 15 – Proclamazione e nomina degli eletti*

1. Il Rettore proclama l'esito delle elezioni con proprio Decreto, reso pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo alla pagina "Speciale Elezioni – Votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse". Eventuali rinunce alla nomina a seguito dei risultati elettorali devono essere inoltrate al Rettore da parte dell'interessato entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione del Decreto di proclamazione.
2. Concluse le eventuali procedure di reclamo di cui all'articolo 23 del Regolamento Generale di Ateneo, gli eletti sono nominati, per un biennio a decorrere dal 1° novembre successivo alle votazioni, con Decreto Rettorale pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo alla pagina "Speciale Elezioni – Votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse". Al momento della nomina viene controllata la regolarità dell'iscrizione degli eletti all'anno accademico in corso e ogni altro requisito di eleggibilità.

#### *Articolo 16 – Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Disposizione, si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e nelle altre fonti legislative e normative riguardanti le Università.


#### *Articolo 17 – Pubblicità*

1. La presente Disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) è pubblicata all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo alla pagina "Speciale Elezioni – Votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse".

Urbino, 7 settembre 2018

IL DIRETTORE

Prof. Orazio Cantoni





## ATTESTATO DI CONFORMITÀ

La sottoscritta MARA MANCINI, in qualità di Referente della tenuta dei Registri delle Disposizioni del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), attesta ex art.22, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005 la conformità tra il contenuto in formato elettronico e quello cartaceo conservato presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Biomolecolari.

**Il Segretario Amministrativo DISB**

**F.to Dott.ssa Mara Mancini**

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.